Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2017, n. 6-4702

L.R. 63/1995, art. 24. Nuova disciplina per il calcolo del rimborso delle spese di viaggio dei componenti le commissioni esaminatrici a modifica della d.g.r. 31- 2441 del 27/07/2011.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

la D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 ha approvato l'allegato 1 contenente la "Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici" (in seguito Commissioni), definendo la composizione, il funzionamento e il compenso per i componenti delle medesime, nonché le modalità di inserimento e di aggiornamento degli elenchi regionali dei presidenti e degli esperti del mondo del lavoro;

dato atto che l'art. 6 del sopra citato allegato, che disciplina i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici, prevede che il rimborso delle spese di viaggio documentate a partire dai 10 km venga corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'ACI sul sito www.aci.it;

dato atto che l'applicazione del meccanismo di conteggio previsto dal suddetto sito richiede l'acquisizione di dati molto dettagliati inerenti al mezzo di trasporto utilizzato, non facilmente reperibili anche dallo stesso utilizzatore del mezzo e implica pertanto un aggravio del procedimento di calcolo nonché importi elevati, specie in caso di auto di recente immatricolazione con pochi chilometri di percorrenza;

dato atto inoltre che anche i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai commissari richiedenti il rimborso risultano complessi;

richiamato che, a seguito della legge regionale 23/2015, con D.G.R. n. 27-2947 del 22/02/2016 sono stati approvati criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici ex D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 a valere su tutto il territorio regionale a partire dal 01/01/2016;

ritenuto, ai fini della maggiore efficienza, celerità ed economicità nell'azione amministrativa, di adottare per il calcolo del rimborso delle spese di viaggio documentate a partire dai 10 km, lo stesso meccanismo adottato dalla Regione Piemonte per il rimborso delle spese viaggio per le trasferte dei propri dipendenti, corrispondente ad oggi ad un'indennità per ogni Km pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese come risulta dall'allegato alla D.D. n. 213 dell' 08.08.2006;

ritenuto conseguentemente di modificare, in termini meramente operativi, l'art. 6 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 sostituendo il periodo "L'importo dei rimborsi del carburante verrà corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'ACI sul sito www.aci.it" con il periodo "L'importo dei rimborsi del carburante verrà corrisposto secondo il calcolo utilizzato dalla Regione Piemonte per i propri dipendenti in trasferta";

tutto ciò premesso;

vista la L.R.n. 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di modificare l'art. 6 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 sostituendo il periodo "L'importo dei rimborsi del carburante verrà corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'ACI sul sito <u>www.aci.it</u>" con il seguente periodo "L'importo dei rimborsi del carburante sarà corrisposto secondo il calcolo utilizzato dalla Regione Piemonte per i propri dipendenti in trasferta";
- di dare atto che ad oggi il parametro adottato dalla Regione Piemonte per il rimborso delle spese di viaggio ai propri dipendenti è pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km percorso, praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)